APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 17 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

Tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione del presente accordo, da imprendersi sul territorio sia dell'uno che dell'altro Stato, sono esenti da bolli, imposte e tasse di qualsiasi specie.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it